



<i>In questo numero:</i>			
1 - LE SEDIVA NEWS DAL 21 NOVEMBRE AD OGGI			
21/11/2013	Ancora sulla recente decisione della Consulta (gustavo bacigalupo)	29/11/2013	Riaperta la rivalutazione delle quote di società e dei terreni (Studio Associato)
22/11/2013	Le comunicazioni delle banche al Fisco (stefano lucidi)	29/11/2013	Registrazione dei contratti di locazione: l'obbligo del telematico "scatta" dalle dieci unità – QUESITO (stefano lucidi)
22/11/2013	La verifica dei "punti-patente" (Studio Associato)	02/12/2013	Titolare di farmacia e dipendente di un'industria farmaceutica – QUESITO (gustavo bacigalupo)
25/11/2013	Slitta al 10.12.13 il termine per il versamento del 2° acconto d'imposta 2013 (Studio Associato)	02/12/2013	Ancora sul versamento del II acconto Irpef, in scadenza oggi (franco lucidi)
25/11/2013	Le cassette di pronto soccorso – QUESITO (andrea piferi)	02/12/2013	Controlli dell'Amministrazione finanziaria sui conti correnti bancari personali (franco lucidi)
26/11/2013	Locazioni di studi medici: nessun obbligo di "riscossione accentrata" – QUESITO (stefano civitareale)	03/12/2013	La comunicazione di assegnazione dei beni ai soci e del finanziamento dei soci a società (stefano lucidi)
27/11/2013	Farmacie pubbliche e private: turni di reperibilità del lavoratore non residente – QUESITO (marco porry)	03/12/2013	Abolita (?) anche la seconda rata dell'IMU dovuta sulle "prime case" (Studio Associato)
28/11/2013	La tassazione della vendita della farmacia acquisita per donazione (franco lucidi)	04/12/2013	I pro e i contro dei conti cointestati – QUESITO (stefano civitareale)
28/11/2013	Contrordine: la scadenza degli acconti d'imposta resta al 2 dicembre 2013 (Studio Associato)		
2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)			
3 – SCADENZE DICEMBRE 2013			

1 - LE SEDIVA NEWS DALL'8 NOVEMBRE AD OGGI

21/11/2013 - Ancora sulla recente decisione della Consulta

Sempre con riserva di esaminare l'importante legge toscana n. 47 del 9/8/2013, è opportuno soffermarsi ancora un momento sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del 31.10.13 - illustrata infatti nella [Sediva news dell'8/11/2013](#) (Una decisione della Consulta e una legge toscana: due provvedimenti diversamente discutibili) solo con riguardo all'asserito duplice ma ben distinto contenuto della "pianta organica" – per dar conto anche di ulteriori due enunciati della Corte, che forse non sono straordinariamente significativi ma possono fornire ai farmacisti anche non altoatesini qualche elemento in più di giudizio (mentre su altre considerazioni della sentenza non riteniamo vi sia nulla da osservare).

Oltre all'annullamento delle già ricordate disposizioni trentine e bolzanine sulla p.o. "limitatamente alle parole «e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie»", è stata dunque dichiarata anche "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 16 del 2012, limitatamente alle parole «i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari» nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362".

Quest'ultima norma statale, infatti, prevedendo che «Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta (n.d.r. per la verità diventati 65, almeno nel concorso straordinario) anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande», detta un principio fondamentale in materia di "tutela della salute" perché "risponde all'esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, secondo principi che esprimono un interesse nazionale, al cui rispetto sono pienamente tenute anche le Province autonome" (così premette la sentenza richiamandosi testualmente alle decisioni n. 352/92, n. 231/12 e n. 448/06).

Invece, rileva ancora la Corte, la norma di Bolzano - rimettendo alla

Giunta la disciplina del concorso per sedi farmaceutiche, e in particolare la determinazione anche dei "requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari" - permette all'organo provinciale di governo di "formulare criteri eventualmente in contrasto con quelli essenziali stabiliti" dalla disposizione statale, ponendosi così in conflitto con il principio costituzionale (art. 117 Cost.) di riparto tra Stato e Regioni (e Province) delle competenze legislative nella materia.

Ne discende quindi, quale conseguenza di diritto della pronuncia, che anche i bandi di concorso per Trento e Bolzano vengono ora perfettamente omologati alla piattaforma nazionale che peraltro sembrerebbe da parte sua essersi già "aperta" anche ai due concorsi provinciali.

E però ci sono due questioni che ci pare debbano essere ancora risolte: una riguarda il bilinguismo per Bolzano (un nodo che comunque dovrebbe essere sciolto da un momento all'altro), mentre l'altra - nel concreto più seria e in grado astrattamente (ma non solo...) di allungare alle calende greche la pubblicazione dei bandi di concorso - attiene alla necessità, derivante dall'annullamento parziale delle due norme provinciali sulla "pianta organica", che il procedimento di revisione straordinaria sia al più presto rinnovato in ambedue le province ma rispettando naturalmente il riparto di attribuzioni configurato dalla Corte tra Giunte provinciali e Giunte comunali.

Un pasticciaccio che, come si vede, introduce o riporta sulla scena parecchi interpreti, con tutto quello che ne può conseguire...

Ma la Consulta ha annullato – sempre per contrasto con l'art. 117 Cost. – anche il comma 2 dell'art. 13 della stessa legge bolzanina per aver in pratica "ripetuto" [proprio così (!)] il disposto del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006 (il c.d. Codice comunitario dei medicinali) in materia di sanzioni amministrative previste a carico del titolare della AIC per "medicinali" posti o mantenuti in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dall'AIFA, ovvero ecc.

Dice in sostanza la Corte: il citato comma 5 (in realtà l'intero Codice)

non si applica – per espressa sua previsione – ai *galenici*, ma alle sole “specialità medicinali”, e dato che (anche) quello ivi espresso è un *principio fondamentale*, alle Regioni e alle Province autonome “«non è consentito (neppure) ripetere quanto già stabilito da una legge statale» (sentenze n. 98 e 18 del 2013 e n. 271 del 2009), perché in tal modo si verifica «un’indebita ingerenza in un settore, [...] costituente principio fondamentale della materia» (sentenza n. 153 del 2006)”.

Solo i più raffinati costituzionalisti, se ce n’è uno, possono comprendere appieno un’interpretazione così formalistica da parte dei nostri giudici costituzionali, che del resto ne hanno dato prova robusta – come abbiamo visto la volta scorsa – anche con quel fantasioso “spacchettamento” della “pianta organica” (inspiegabilmente ignorato dalle note di commento che stiamo leggendo anche in questi giorni), al cui riguardo vogliamo però aggiungere ancora un paio di notazioni se non altro per rispondere ad alcune e-mail pervenute.

Le decisioni della Corte hanno efficacia *erga omnes* - vincolando perciò tutti: giudici, amministrazioni pubbliche, cittadini - soltanto quando annullano per incostituzionalità una disposizione di legge, espungendola pertanto dall’ordinamento.

Non così quando invece la pronuncia rigetti l’eccezione di incostituzionalità, che infatti, ad esempio, può essere riproposta da qualsiasi altro giudice, escluso soltanto – come è ovvio – quello remittente (che ha cioè rimesso la questione decisa negativamente dalla Consulta), il quale può/deve fatalmente applicare nel giudizio la disposizione “salvata” dalla Corte.

Nel caso delle disposizioni di Trento e Bolzano abbiamo questa situazione: la loro seconda parte (“*e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie*”, per riportare la norma trentina) è stata, come si è visto ripetutamente, dichiarata incostituzionale dalla Corte, che non ha invece accolto il ricorso governativo per quel che riguarda la prima parte (“*La Provincia determina il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni*”).

Quindi, trascurando ulteriori approfondimenti che sarebbero perfettamente fuori luogo, Trento e Bolzano ora possono/devono procedere, come detto sopra, proprio secondo il “doppio binario” delineato dalla sentenza: pertanto le Giunte provinciali, oltre a dover/poter promuovere l’intero procedimento, adottano *autonomamente* il primo dei due provvedimenti immaginati dalla Corte (quello di determinazione del numero delle farmacie “spettanti” a ogni comune), mentre i Comuni adottano *autonomamente* il secondo, individuando le zone=sedi farmaceutiche in cui collocare i nuovi esercizi.

Ma è forse questo uno scenario replicabile *tout court* al di fuori dei confini della regione altoatesina? La risposta è negativa, perché quel “doppio binario” non discende da un’interpretazione “autentica” ma è soltanto un’opinione, autorevole finché vogliamo, e le opinioni della Corte vincolano tutti, come accennato, sol quando si traducano in pronunce di illegittimità (come per la seconda parte delle due norme di Trento e Bolzano), e che invece non vincolano formalmente chicchessia quando abbiano indotto i giudici costituzionali a rigettare (come qui) il ricorso governativo o in generale ad aver dichiarato manifestamente infondata un’eccezione del giudice *a quo*.

Insomma, se pure - lo abbiamo rilevato anche nella precedente circostanza - è possibile che la Consulta riveda questo suo assunto già in occasione dell’esame delle eccezioni ad ampio spettro del Tar Veneto, non sta in ogni caso scritto da nessuna parte che nell’attesa le altre Regioni debbano far rivivere le proprie disposizioni regolatrici delle attribuzioni in materia di organizzazione territoriale del servizio farmaceutico, ed è anzi ragionevole credere che, se non ci saranno improvvisi rigurgiti di brame di competenze, le revisioni ordinarie saranno infine interamente curate anch’esse, al pari di quelle straordinarie, proprio dalle amministrazioni comunali.

(gustavo bacigalupo)

22/11/2013 - Le comunicazioni delle banche al Fisco

Pur essendo ormai ufficiale da qualche tempo e avendone anche qui dato conto, continuano a pervenire domande sulla natura e l’ampiezza di questa nuova “sinergia” tra banche e amministrazioni finanziarie. Ribadiamo dunque che dal 31 ottobre scorso tutte le movimentazioni bancarie relative a conti corrente, carte di credito e di debito, titoli, certificati di deposito, vengono comunicate dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari all’Anagrafe tributaria tramite il sistema

denominato SID (Sistema di Interscambio Dati).

Il Fisco italiano avrà così, in un futuro non lontanissimo, la più grande banca dati al mondo, che potrà certo essere utilizzata per la lotta all’evasione, ma anche, da un lato, per il controllo dei fenomeni di riciclaggio e, dall’altro, per la verifica della conformità delle agevolazioni concesse sui soggetti che dichiarano redditi particolarmente contenuti.

Nel concreto, le banche dovranno segnalare i dati relativi al saldo iniziale e al saldo finale di ogni anno, oltre al totale dei movimenti in dare e in avere, dei rapporti di conto corrente vigenti con la propria clientela, ma anche le movimentazioni relative ai conti deposito di risparmio, ai rapporti fiduciari, alle cassette di sicurezza, ai finanziamenti, alle garanzie concesse, alle gestioni amministrative di titoli, alle gestioni collettive, agli acquisti e alle vendite di oro e metalli preziosi; insomma, tutto quanto ruota intorno ad un “codice fiscale”.

È agevole pertanto concludere che potrà rivelarsi sempre più complicato difendersi di fronte ad un accertamento c.d. *sintetico*, quello che raffronta le movimentazioni finanziarie del contribuente e i redditi dichiarati annualmente.

Tutti devono fare perciò molto ordine e assumere piena consapevolezza di quelli che possono essere i dati che verranno resi noti al Fisco e che riguarderanno sia i rapporti finanziari del contribuente stesso ma anche quelli di soggetti direttamente o indirettamente a lui riconducibili, familiari e non.

(stefano lucidi)

22/11/2013 - La verifica dei “punti-patente”

Nel 2003 è stato stabilito, come sappiamo, un *bonus* di venti punti per ogni patentato, che però diminuiscono via via in caso di violazioni.

Se il patentato non ne commette però alcuna nell’arco di dieci anni, i punti diventano trenta.

È opportuno quindi verificare la posizione di ognuno di noi consultando il [Portale dell’automobilista](#) e inserendovi i dati personali.

(Studio Associato)

25/11/2013 - Slitta al 10.12.13 il termine per il versamento del 2° acconto d’imposta 2013

Si trattava di una notizia poi smentita e sostituita dalle disposizioni definitive commentate brevemente nella successiva news del 28/11/13 (v. sotto)

(Studio Associato)

25/11/2013 - Le cassette di pronto soccorso - QUESITO

Sulle cassette di pronto soccorso che teniamo qui in farmacia vorrei sapere come si scaricano i prodotti scaduti che sono all’interno e anche se si possono sostituire soluzioni da 200 ml con quelle da 250 ml.

I prodotti contenuti nelle *cassette di pronto soccorso* fanno parte dell’inventario e perciò anche di quello di fine anno; in pratica, quindi, la merce invece di essere conservata in magazzino è all’interno di una cassetta.

I prodotti che vi sono contenuti seguono pertanto, quanto alla scadenza, il destino degli altri e la sostituzione ipotizzata nel quesito è del tutto lecita.

(andrea piferi)

26/11/2013 - Locazioni di studi medici: nessun obbligo di “riscossione accentrata” - QUESITO

Ho dato in affitto un locale uso studio a più medici (ciascuno per la propria stanza ed in più con diritto all’ utilizzo di locali in comune). Ho sentito dire che sarei obbligato a incassare per loro conto i compensi e a trasmetterne telematicamente gli estremi all’Agenzia delle Entrate. E’ vero?

Il quesito parla verosimilmente dell’obbligo che la Finanziaria 2007 ha introdotto, a carico delle *strutture sanitarie private*, di riscuotere - in nome e per conto dei medici e para-medici - i compensi per le prestazioni da loro rese *direttamente* ai pazienti nei locali messi a disposizione a questo scopo dalla struttura stessa (la quale, beninteso, li “girerà” poi ai professionisti), nonché di registrare tali compensi con particolari modalità e, infine, di trasmetterli *telematicamente* all’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, come abbiamo avuto modo di osservare a tempo opportuno

(v. [Sediva News del 04/05/2007](#)), è la stessa Agenzia delle Entrate a riconoscere che le *strutture sanitarie private* destinatarie di questa vicenda sono soltanto le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e, in generale, *ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzato, che opera nel settore dei servizi sanitari e/o veterinari*, e dunque, venendo ora al punto, il soggetto (persona fisica o giuridica, o società di persone e, quindi, in definitiva anche un titolare di farmacia) che concede in locazione ad uno o più medici un immobile o una porzione di immobile (come pure un semplice vano), nel quale il locatore non eserciti alcuna attività di carattere o contenuto sanitario, non è interessato da questa ennesima norma anti-evasione.

Naturalmente, a scanso di ogni equivoco, sarebbe opportuno precisare nel contratto di locazione che l'attività del locatore si limita, per l'appunto, alla sola locazione dell'unità immobiliare, restandone del tutto esclusi l'allestimento e la manutenzione delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione sanitaria, l'organizzazione di servizi strumentali all'esercizio dell'attività, ecc. e in generale qualsiasi ulteriore attività che, anche lontanamente, possa far configurare la sussistenza di una "struttura sanitaria privata".

(stefano civitareale)

27/11/2013 - Farmacie pubbliche e private: turni di reperibilità del lavoratore non residente - QUESITO

Vorrei sapere se è lecito che il farmacista dipendente di un consorzio di farmacie pubbliche effettui turni notturni di reperibilità pur essendo non residente; e, in caso affermativo, quale deve essere il trattamento economico e a carico di chi va posto il soggiorno.

La reperibilità è un istituto di natura contrattuale con cui il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le sue prestazioni psicofisiche oltre il normale orario di lavoro allo scopo di garantire la continuità del servizio espletato.

Salva diversa previsione della contrattazione nazionale, il ricorso alla reperibilità deve essere oggetto di negoziazione con il lavoratore e quindi la reperibilità non può essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro.

Nell'ambito delle *farmacie private*, il lavoratore - per l'assunzione dell'obbligo di essere prontamente rintracciato al di fuori del proprio orario di lavoro rendendosi quindi appunto "reperibile" - ha diritto di ricevere un corrispettivo che è invece quantificato nella contrattazione collettiva, che nello specifico recita:

- 1) *"In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore, che dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta un compenso pari al 10% della retribuzione mensile oltre un diritto fisso per ogni chiamata pari all'importo stabilito dalla Tariffa Nazionale".*
- 2) *"Per periodi di reperibilità inferiori al mese, tale percentuale viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale".*

Quanto invece alle c.d. *farmacie municipalizzate*, la normativa prevede esplicitamente in capo al farmacista l'obbligo di prestare la propria attività professionale anche nelle ore notturne, quando naturalmente la farmacia effettua il servizio, né è contemplato per il lavoratore non residente alcun divieto di prestazioni di reperibilità.

In ordine allo svolgimento del servizio notturno, il lavoratore sarà inoltre così compensato:

- a) *in caso di servizio a porte aperte ininterrottamente durante le ore notturne:*
 - con la maggiorazione del 20% in aggiunta alla retribuzione individuale oraria;
- b) *in caso di servizio a porte chiuse per tutto il periodo notturno, con presenza del personale in farmacia e con l'obbligo di rispondere ad ogni chiamata:*
 - con la maggiorazione del 10% in aggiunta alla retribuzione individuale oraria;
- c) *in caso di servizio misto a porte/battenti aperti e porte/battenti chiusi, con l'obbligo per il personale di restare in farmacia per rispondere ad ogni chiamata:*
 - con la percentuale prevista dai punti a) e b) in riferimento alla modalità di svolgimento della prestazione se sia a battenti aperti o

chiusi.

Una maggiorazione aggiuntiva del 20%, rispetto ai punti sopra indicati, è prevista per l'espletamento del servizio notturno ordinario coincidente con la domenica mentre in caso di lavoro notturno coincidente con una delle festività infrasettimanali la maggiorazione è elevata al 30%.

In merito alla reperibilità, il *CCNL farmacie municipalizzate* contempla ulteriori/diverse indennità per il personale delle *farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri*.

I farmacisti di tali farmacie, che abbiano un solo farmacista e per le quali sia fissato dall'autorità competente l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura per la spedizione delle ricette urgenti e/o un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro e/o l'orario festivo antimeridiano, hanno diritto:

- a) *se il farmacista ha soltanto l'obbligo della reperibilità, ad una indennità pari al 15% della retribuzione individuale mensile;*
- b) *se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura superiore alle 40 ore settimanali ma che non ecceda i limiti di 44 ore settimanali, ad una indennità pari al 10% della retribuzione individuale mensile;*
- c) *se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura della farmacia che superi le 44 ore settimanali, oltre al trattamento di cui al precedente punto b) sino alle 44 ore settimanali di servizio, ad un riposo compensativo equivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore, la cui data di godimento sarà concordata con l'azienda o, per ogni ora di servizio effettivamente prestata oltre le 44 ore settimanali, alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 30%;*
- d) *se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell'orario festivo antimeridiano, a mezza giornata di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà concordata con l'azienda, e alla sola maggiorazione, per il lavoro festivo prestato, del 15% della retribuzione individuale oraria.*

Quanto al soggiorno e/o rimborsi, la normativa di riferimento non prevede diritti in capo al lavoratore se non in caso di missioni o di trasferte.

Il nuovo accordo collettivo contempla anche un obbligo a carico delle aziende di assicurare, direttamente o tramite convenzioni con punti di ristorazione, il servizio mensa a tutti i dipendenti i quali devono partecipare in quota percentuale del costo. Il diritto in capo al lavoratore viene meno se non si avvale del servizio di mensa assicurato dall'azienda.

Queste, in definitiva, alcune soluzioni agli interrogativi proposti.

(marco porry)

28/11/2013 - La tassazione della vendita della farmacia acquisita per donazione

Come noto, le imposte sulla vendita di una farmacia condotta individualmente, come per tutte le aziende commerciali, sono molto onerose e si possono così sintetizzare:

- la prima è quella di inserire la plusvalenza realizzata in occasione della vendita nel bilancio dell'esercizio e assoggettare quindi a Irpef il relativo ammontare, che evidentemente sconta l'aliquota marginale più elevata, oltre alle addizionali regionali e comunali dell'Irpef;
 - la seconda è definita "tassazione separata", perché la plusvalenza è dichiarata in un particolare quadro del mod. Unico e il cedente è tenuto a versare un acconto pari al 20% della plusvalenza stessa in occasione della presentazione di tale dichiarazione; sarà poi il Fisco a calcolare e richiedere le imposte globalmente dovute, applicando l'aliquota Irpef media dichiarata nelle ultime due precedenti dichiarazioni dei redditi, deducendo l'acconto già versato;
 - la terza è applicabile al caso in cui il contribuente continui l'attività di impresa, perché ad esempio cede la farmacia ma riacquista subito dopo un'altra azienda, non necessariamente una farmacia, essendo possibile "spalmare" la plusvalenza in oggetto in 5 annualità da inserire sempre nel bilancio che verrà annualmente presentato.
- Certo, la tassazione più conveniente tra quelle descritte è la seconda, in quanto si beneficia di un'aliquota inferiore rispetto a quella marginale, dovendosi assumere, come detto, l'aliquota media Irpef dichiarata nel biennio precedente la cessione.
- Tuttavia, condizione per poter beneficiare della "tassazione separata" è il possesso dell'azienda da almeno 5 anni.
- Nel calcolo di questo lasso temporale, però, si può tener conto non

solo del periodo di possesso dell'esercizio ceduto da parte del contribuente che ha proceduto materialmente alla sua alienazione, ma anche di quello del donante, nel caso in cui il cedente abbia acquisito la proprietà dell'azienda appunto per donazione.

È così, ad esempio, nell'ipotesi in cui il donante abbia posseduto una farmacia per 3 anni, l'abbia poi donata al proprio figlio che a sua volta l'abbia detenuta per altri 3 anni, per poi cederla a titolo oneroso, quest'ultimo (il figlio) potrà beneficiare della "tassazione separata", essendo decorsi 6 anni complessivi di possesso dell'azienda tra donante e donatario.

È quanto sostiene l'Agenzia delle Entrate con una recente risoluzione, giustificando tale conclusione con il fatto che in occasione della donazione dell'azienda il donatario subentra ai valori c.d. "di libro" nella posizione fiscale del donante, realizzandosi così una continuazione di attività senza l'emersione di alcuna plusvalenza.

Questa è una soluzione che evidentemente può applicarsi anche all'impresa di farmacia per la quale del resto spesso si fa ricorso proprio alla donazione diretta per i passaggi c.d. "generazionali".

Inoltre, sempre in quella circostanza, l'Agenzia delle Entrate ha anche avuto modo di precisare che, in presenza di cessione di un'azienda gestita in impresa familiare, la plusvalenza deve intendersi realizzata integralmente dal suo titolare e non può quindi essere frazionata tra quest'ultimo e i collaboratori dell'impresa stessa, trattandosi di impresa appunto individuale e non collettiva.

Ma questa posizione, ribadita più volte dall'Amministrazione finanziaria, si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in materia - come abbiamo segnalato a suo tempo - ritiene invece di dover imputare la plusvalenza realizzata a tutti i partecipanti all'impresa familiare.

Il contenzioso su questo punto, dunque, non si è ancora esaurito, ma se la Suprema Corte terrà ferma la sua posizione (il che, almeno in questa specifica vicenda, non è comunque scontato), sarà certamente l'Agenzia delle Entrate a doversi adeguare.

(franco lucidi)

28/11/2013 - Contrordine: la scadenza degli acconti d'imposta resta al 2 dicembre 2013

Contrariamente a quanto recentemente affermato dal Presidente del Consiglio (e reso noto nella news del 25 u.s: v. sopra), il differimento al 10 dicembre 2013 del termine di versamento del II acconto delle imposte si applicherà soltanto alle banche e assicurazioni, nonché alle srl e spa, mentre *resta fissato al 2 dicembre 2013 per le persone fisiche e le società di persone.*

La distinzione tra queste categorie di contribuenti si giustifica con l'aumento per le banche e assicurazioni al 130% della misura dell'acconto, e al 102,5% per le srl e le spa.

Per le farmacie e per le società titolari di farmacie e relativi soci, pertanto, la raccomandazione è quella del rispetto del termine del 2 dicembre.

(Studio Associato)

29/11/2013 - Riaperta la rivalutazione delle quote di società e dei terreni

Nel maxi emendamento recentemente approvato alla *legge di stabilità* è contenuta la norma che riapre i termini per la rivalutazione di partecipazioni societarie e di terreni *posseduti al 1 gennaio 2014.*

La perizia valutativa ed il primo versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (pari al 4% del valore di perizia delle quote e dei terreni o del 2% in caso di partecipazioni societarie non qualificate) devono essere effettuati *entro il 30 giugno 2014.*

Si prospetta dunque una nuova opportunità per chi abbia in programma di cedere in tempi più o meno ravvicinati le proprie quote di società ora possedute, ma, attenzione, anche per i titolari attualmente individuali di azienda, che infatti, ove abbiano lo stesso obiettivo, potrebbero costituire (evidentemente in tutta fretta, cioè *comunque* prima del 31 dicembre) una società mediante il conferimento della farmacia, per procedere poi alla cessione delle quote - previa loro rivalutazione - con un ingente risparmio fiscale.

Gli interessati potranno quindi approfondire l'argomento contattando lo Studio.

(Studio Associato)

29/11/2013 - Registrazione dei contratti di locazione: l'obbligo del telematico "scatta" dalle dieci unità - QUESITO

Ho presentato la settimana scorsa un contratto di locazione di un appartamento allo sportello dell'Agenzia delle Entrate ma mi è stato

risposto che avrei dovuto registrarlo telematicamente poiché possedevo più di 10 unità immobiliari. Ma è vero?

A partire dal 29/4/2012 sono obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in via telematica coloro che possiedono almeno 10 unità immobiliari.

Prima di quella data l'obbligo incombeva su coloro che ne possedevano almeno 100.

La (drastica) riduzione è stata introdotta dall'art. 10, comma 8-bis, del d.l. 16/2012.

Questi soggetti, quindi, devono utilizzare necessariamente il canale telematico e non possono adempiere all'obbligo di registrazione, ad esempio, presentandosi di persona allo sportello dell'Agenzia delle Entrate: il rifiuto del funzionario, pertanto, sarebbe legittimo.

Cogliamo l'occasione della risposta al quesito per fornire una precisazione importante in merito a questo adempimento.

Anche se la legge si riferisce genericamente alle "unità immobiliari", tuttavia si deve ragionevolmente ritenere che nel richiamato limite siano compresi i soli *fabbricati*, con l'esclusione dei *terreni*. E infatti per i terreni agricoli è già prevista una procedura speciale per la registrazione (art. 17, comma 3-bis del DPR 131/1986) che consente di presentare entro il mese di febbraio una denuncia (cumulativa) relativa ai contratti in essere nell'anno precedente; questo avvalorerebbe la conclusione che, per l'appunto, *il limite delle 10 unità deve considerarsi esclusivamente riferito ai fabbricati*, per la registrazione dei quali non è prevista tale modalità.

Quindi, concludendo, un soggetto che possieda, poniamo, 3 appartamenti e 7 terreni agricoli - e, quindi, un numero complessivo di "unità immobiliari" che secondo una interpretazione letterale della disposizione lo annovererebbe tra i "forzati del telematico" - dovrebbe poter essere in grado di ottemperare all'obbligo di registrazione anche recandosi (più semplicemente) allo "sportello".

(stefano lucidi)

02/12/2013 - Titolare di farmacia e dipendente di un'industria farmaceutica - QUESITO

Sono titolare di farmacia e da tre anni anche dipendente nel settore ricerca di un'industria farmaceutica, dove lavoro metà giornata per quattro giorni settimanali; credo di non essere in una situazione di incompatibilità ma vorrei per tranquillità conferire la farmacia in una società con mia figlia.

Alcune delle figure di *incompatibilità* previste espressamente per il socio sub c) del I comma dell'art. 8 della l. 362/91 coinvolgono certo anche il titolare di farmacia in forma individuale, ma solo perché contemplate espressamente (anche) per lui da altre norme di settore.

Così è, ad esempio, per l'*informazione scientifica del farmaco*, per il "*rapporto di lavoro pubblico*" e per la titolarità di un'"*altra farmacia*", e quindi in tali evenienze non ci sono dubbi essendo figure di *incompatibilità* che, pur se da fonti diverse, accomunano perfettamente il *titolare individuale al socio*.

Quella invece "*con qualsiasi rapporto di lavoro... privato*" può riguardare soltanto il *socio*, perché non vi fa alcun riferimento l'art. 13 della l. 475/68 (la norma dettata espressamente per i titolari di farmacia), né tale specifica ipotesi sembra ricavabile a carico di questi ultimi da una qualsiasi altra disposizione.

Trattandosi inoltre di norme restrittive (come generalmente sono quelle che riducono le libertà e i diritti dei singoli), non è lecito estendere puramente e semplicemente al *titolare individuale* quel che è scritto per il *socio* (né viceversa, s'intende); neppure peraltro sembra qui consentito ricorrere all'*analogia*, dato che questa postula comunque la mancanza di una disposizione - quella con cui l'interprete potrebbe/dovrebbe colmare l'ipotetica lacuna dell'ordinamento - che invece qui c'è ed è proprio l'art. 13, nel quale però, come si è appena visto, non c'è il minimo cenno al "*rapporto di lavoro privato*" come ipotesi di *incompatibilità* per il *titolare individuale*.

D'altra parte, se pure il legislatore del '68 non avrebbe ovviamente mai potuto occuparsi o preoccuparsi dei *soci*, quello del '91 ben conosceva invece i divieti precedentemente imposti al *titolare* e quindi sarebbe stato agevolmente in grado - se lo avesse voluto - di redigere l'art. 8 destinandolo anche ai *titolari* e integrando così sostanzialmente l'art. 13, come del resto ha fatto qua e là all'interno

della l. 362/91.

E anzi, questa mancata estensione al *titolare individuale* delle (nuove) ipotesi di *incompatibilità* introdotte per il *socio* – specie se esaminata congiuntamente alla radicale riforma dell'art. 11 della l. 2/4/68 n. 475 - potrebbe anche rivelarsi l'espressione di una precisa scelta della l. 362/91, come abbiamo avuto occasione di illustrare in altre circostanze.

In definitiva, fatti salvi i casi di *incompatibilità* che sono stati definitivi e redatti per il *titolare* di farmacia, a noi pare che in principio egli possa liberamente assumere la totalità del capitale sociale della Fiat o la presidenza della Bayer, e dunque anche svolgere una qualsivoglia attività di lavoro estranea all'esercizio della farmacia, meglio naturalmente (per ragioni del tutto intuitive) se *part-time* come nel Suo caso.

Almeno sotto questi profili, quindi, il conferimento della farmacia in società non sarebbe affatto per Lei una soluzione "tranquilla" come la definisce il quesito, ma l'esatto contrario.

(gustavo bacigalupo)

02/12/2013 - Ancora sul versamento del II acconto Irpef, in scadenza oggi

Può verificarsi la momentanea carenza di disponibilità finanziaria per il pagamento del II acconto delle imposte dovute per il 2013, la cui scadenza – come abbiamo avuto occasione di rendere subito noto - è stata (sorprendentemente) confermata per oggi, 2 dicembre 2013.

Tuttavia, se il pagamento viene effettuato nei primi 14 giorni dalla scadenza, cioè entro il 15 dicembre, la penalità è soltanto dello 0,20% (da noi per errore indicato nella news in 0,02%) per ogni giorno, cosicché un ritardo, poniamo, di cinque giorni comporta una penalità dello 1,00% (da noi per errore indicato in 0,10%).

Quindi, nel caso in cui un finanziamento - richiesto proprio per pagare le imposte, ad esempio, alla Credifarma con *Arcobaleno 6* - arrivi con leggero ritardo rispetto a questa scadenza, l'irrisoria penalità può permettere di sanare la situazione senza eccessivi drammi.

È necessario però, attenzione, sostituire il mod. F24 ordinario con un altro, nel quale vengano riportate appunto le sanzioni.

(franco lucidi)

02/12/2013 - Controlli dell'Amministrazione finanziaria sui conti correnti bancari personali

L'Agenzia delle Entrate già dispone delle movimentazioni dei conti correnti personali dell'anno 2011 e tra poco anche quelle del 2012.

Dato che è in pratica impossibile effettuare un controllo sui movimenti di versamento e prelievo, che sono infatti più di quattro miliardi, il Fisco si limiterà a controllare gli eventuali incrementi delle disponibilità dall'inizio alla fine dell'anno.

Ad esempio, se un cittadino all'inizio del 2011 aveva una disponibilità di € 10.000 e alla fine dello stesso anno la disponibilità si è incrementata di € 40.000, deve aver almeno dichiarato un reddito pari a quello dell'incremento, aumentato tuttavia dei costi necessari a garantire la propria vita.

Questo controllo viene naturalmente operato dai computers che infatti collegano le *movimentazioni di saldo iniziale e finale* con le *dichiarazioni dei redditi*.

Sarebbe quindi opportuno che alla fine di quest'anno non fossero effettuati prelievi dal conto della farmacia a quello personale, per rinviarli magari ai primi dell'anno 2014.

Anche i versamenti in banca degli incassi giornalieri degli ultimi giorni può essere opportuno effettuarli ai primi dell'anno 2014.

(franco lucidi)

03/12/2013 - La comunicazione di assegnazione dei beni ai soci e del finanziamento dei soci a società.

E' stato fissato per il *12 dicembre p.v.* il termine entro il quale le imprese (incluse perciò le farmacie) dovranno comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate gli estremi di eventuali *beni concessi in godimento* ai soci o a familiari, nonché l'*ammontare di eventuali finanziamenti* effettuati sempre dai soci a favore della società, ovvero a favore dell'impresa nel caso di titolare di farmacia in forma individuale.

Si tratta dell'ennesimo adempimento a carico degli operatori economici (che nei fatti, tuttavia, finiscono generalmente per coinvolgere i professionisti cui si affidano, trasferendo quindi loro anche questi oneri...), che si affianca ai numerosi altri oggi in vigore,

tra cui – giova rammentarlo - quello relativo alla spedizione dell'*elenco clienti e fornitori* la cui scadenza è stata da poco rinviata al 31/1/2014.

La *ratio* è quella di fornire all'amministrazione finanziaria tutti i dati necessari per ricostruire la disponibilità in capo ai singoli di beni intestati a società e/o di denaro "prestato" dalle persone fisiche a società e/o imprese, tutti elementi utili per ricostruire appunto "sinteticamente" il reddito di ogni contribuente.

Anche queste sono naturalmente formalità destinate ad alimentare sempre più le banche dati del Fisco, già peraltro stracolme di informazioni.

(stefano lucidi)

03/12/2013 - Abolita (?) anche la seconda rata dell'IMU dovuta sulle "prime case".

È stato pubblicato l'atteso provvedimento sull'IMU che contiene esattamente "*Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia*".

Si tratta del dl. 30/11/2013 n. 133, nella G.U. dello stesso giorno e quindi entrato in vigore proprio il 30 novembre u.s., che ha tra l'altro *confermato al 2 dicembre 2013* la scadenza del versamento del secondo acconto delle imposte 2013 dovute da persone fisiche e società di persone, e *slittato al 10 dicembre 2013* quella per il versamento del secondo acconto Ires e Irap dovuto da *srl* e *spa*, nonché da *banche* e *assicurazioni* (anche se per tutti questi contribuenti la misura del secondo acconto è fissata da un apposito provvedimento ministeriale).

Naturalmente, come abbiamo letto tutti dai giornali, è stata anche confermata l'abolizione della seconda rata IMU sulle "prime case", salvo quelle di lusso (censite nella categoria A/1, A/8 e A/9), alla duplice e ben nota condizione della convivenza del possessore con il suo nucleo familiare e della coincidenza della dimora abituale con la residenza anagrafica.

Il punto interrogativo apposto nel titolo si giustifica con la vicenda che sta suscitando scandalo e allarme in questi giorni.

Nel decreto legge, infatti, è previsto altresì che, nell'ipotesi in cui i comuni abbiano aumentato l'aliquota IMU sull'abitazione principale nel 2012 o nel 2013, i relativi proprietari devono versare entro il 16 gennaio 2014 il 40% della differenza tra l'IMU calcolata con la nuova aliquota comunale e quella standard del 4 per mille (il residuo 60% verrà versato invece dallo Stato ai Comuni).

Gli Enti locali che hanno ritoccato *entro il 30 novembre 2013* (con delibera che tuttavia deve essere pubblicata entro il prossimo 9 dicembre 2013) queste aliquote sono oltre 2.700 e le abitazioni coinvolte in questa storiaccia più di 10 milioni; il che conferma evidentemente tutta la complessità della gestione di questa martoriata imposta, che per di più nel 2014 cambierà ancora, perché nella *legge di stabilità* è prevista l'istituzione della IUC (in sostituzione della TRISE, soppressa... nella "culla") che comprenderà IMU, TARI e TASI (ma su questo argomento torneremo in modo specifico).

Un gioco insomma di acronimi e di spostamenti di imposizioni fiscali da una parte all'altra, che promette però di essere molto pericoloso, dato che, come l'esperienza largamente ci insegna, gli esborsi finali sono sempre maggiori rispetto ai precedenti, con buona pace dello *statuto dei diritti (?)* - anche qui dunque il punto interrogativo sembra obbligatorio... - del contribuente.

(Studio Associato)

04/12/2013 - I pro e i contro dei conti cointestati – QUESITO

Vorrei cointestare un conto corrente bancario a mio marito; quali in genere i vantaggi e gli svantaggi?

Il conto corrente intestato a più persone configura un'ipotesi di *obbligazione solidale* (art. 1292 c.c.) e quindi, da un lato, ciascun *co-intestatario* è creditore per l'intero per le *attività* che risultano dal conto – e può perciò anche "svuotarlo" a suo piacimento fino all'ultimo centesimo senza che la banca possa opporgli alcunché... – mentre, dall'altro lato, l'istituto, con riguardo alle *passività* del conto stesso, può rivolgersi per l'intero a ogni *co-intestatario*.

Nei rapporti tra *co-intestatari*, invece, le parti di ciascuno si presumono uguali (art. 1298 c.c.) cosicché ognuno avrebbe la disponibilità (soltanto) della metà delle somme risultanti dal conto e, dunque, ove prelevasse più del dovuto dovrebbe "rifare" l'altro di quanto prelevato in più e, allo stesso modo, ove fosse chiamato dalla

banca a rifondere più della sua quota di passività, avrebbe diritto di esigere dall'altro la differenza.

Insomma, che ciascun *co-intestatario* risponda nel bene e nel male dell'intero nei confronti della banca non significa che – salvi, beninteso, accordi diversi tra i *co-intestatari* – egli possa disporre di crediti (o debba rispondere di debiti) eccedenti la sua parte.

Già queste brevi considerazioni dovrebbero indurre a pensare che almeno in linea generale e di principio la soluzione migliore, sia dal punto di vista giuridico che pratico, possa essere quella dei conti separati (anche se possono costare qualcosa in più).

(stefano civitareale)

2 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **La “curiosa” abolizione della seconda rata IMU per l’abitazione principale: è caos completo!**

Decreto Legge 30/11/2013, n. 133

È stato pubblicato sulla G.U. 28/11/2013 il DL che di fatto prevede il pagamento della seconda rata IMU per le abitazioni principali, da corrispondere entro il 16/01/2014, ma solamente per la percentuale del 40% della differenza tra l'aliquota IMU stabilita dai comuni nel corso del 2012 e del 2013 e quella standard del 4 per mille (v. sopra la *Sediva News del 03/12/2013*).

➤ **La pianta organica (rectius: la sede farmaceutica) “non si tocca”!**

Tar Toscana – sent. 20/11/2013, n. 1597

È questa la conclusione a cui sono giunti i giudici fiorentini con la recente decisione che ha fatto “dietrofront” rispetto all'originario accoglimento (cfr. Tar Toscana ord. 16/01/2013, n. 28) dell'istanza, prodotta dal ricorrente, di sospensione della delibera comunale che negava ad una farmacia lucchese il trasferimento della farmacia “fuori sede” secondo quanto avrebbe indicato la norma contenuta nell'art. 11 del dl. “Cresci Italia”. Infatti, obbedendo *ob torto collo*, come si rileva facilmente dalla pronuncia toscana, alla successiva ordinanza del CdS (n. 751/2013), da noi ampiamente commentata a suo tempo (v. in particolare *Sediva News del 12/03/2013*), e in ogni caso adeguandosi alle linee generali tracciate dal Supremo Consesso sulla riforma disposta dall'art. 11 (CdS sent. 31/05/2013, n. 2990), il Tar chiarisce “che, al di là delle modifiche [legislative] apportate appunto dal dl. Cresci Italia], essendo comunque rimasto quello delle farmacie un numero chiuso seppure ampliato, non si possa prescindere da una pianificazione autoritativamente esercitata dal comune per la distribuzione degli esercizi sul territorio”.

➤ **L’associazione in partecipazione “si trasforma” in lavoro subordinato se manca il rischio d’impresa**

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro – sent. 27/11/2013, n. 26522

Non è associazione in partecipazione ma trattasi di lavoro dipendente se la quota da corrispondere all'associato è calcolata sui ricavi lordi anziché sugli utili. In particolare gli Ermellini hanno precisato che il rapporto ha natura subordinata quando viene a mancare il presupposto del rischio d'impresa e dunque l'alea legata agli utili e alla perdita.

➤ **La cartella di pagamento può essere emessa senza il preventivo “avviso bonario” dell’Agenzia delle Entrate**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – ord. 26/11/2013, n. 26482

Sì alla cartella esattoriale anche se al contribuente non sono state comunicate preventivamente le irregolarità sulla dichiarazione dei redditi con una comunicazione che rilevi “semplicemente” una mera omissione o un ritardo di versamento di quanto auto-liquidato dallo stesso contribuente. Non vengono in tal senso lese, secondo la Suprema Corte, le tutele previste dallo Statuto del contribuente che impongono all'Amministrazione finanziaria l'obbligo del contraddittorio preventivo all'iscrizione a ruolo in tutti i casi in cui vengano riscontrate “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

➤ **L’esibizione dei documenti contabili richiesti può scongiurare l’accertamento sui redditi da parte del Fisco**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 21/11/2013, n. 26150

La mancata esibizione da parte del contribuente dei documenti contabili richiesti in sede di contraddittorio, legittima l'Amministrazione finanziaria ad emettere l'accertamento con il metodo induttivo.

➤ **La “prima casa” diventa di lusso se i 240mq vengono superati grazie al vano-deposito**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – ord. 15/11/2013, n. 25674

Gli Ermellini sono intervenuti ancora una volta in materia di benefici fiscali *prima casa* (v. le “pillole” di Piazza Pitagora n. 653: “La “prima casa” non diventa di lusso se i 240mq vengono superati solo grazie al garage, che infatti di per sé - a differenza dei muri perimetrali - non incrementa la metratura”), stabilendo che, agli effetti di tali agevolazioni, anche il vano-deposito non abitabile è da considerare parte della superficie complessiva dell'immobile ai fini del riconoscimento del carattere “di lusso” dello stesso, qualora il locale sia facilmente utilizzabile.

➤ **È elusiva la donazione ai figli per abbattere la plusvalenza**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 15/11/2013, n. 25671

I supremi giudici hanno “bollato” come *elusiva* l'operazione di donazione (ai prossimi congiunti) di un terreno edificabile seguita dalla successiva vendita dello stesso, qualora sia finalizzata esclusivamente all'ottenimento di un risparmio fiscale attraverso l'abbattimento della plusvalenza. Viene ribadito infatti che l'abuso di diritto non è abbinabile necessariamente alla frode, ma può derivare da comportamenti leciti che però evitano, artificialmente, il naturale regime fiscale.

➤ **Reddito metro: parere positivo del Garante... ma con riserva**

Autorità Garante della Privacy – Parere 21/11/2013, n. 2765110

Il Garante ha rilasciato il parere favorevole all'adozione del “nuovo reddito metro”, ma ha prescritto all'Agenzia delle Entrate di non utilizzare le spese medie Istat nella ricostruzione del reddito dei contribuenti in quanto tali dati non sono collegati ad elementi certi.

➤ **Il ritardo nello smaltimento dei medicinali stupefacenti soggetti a registrazione**

Ministero della Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti – nota 04/11/2013, n. 79090

Nessuna responsabilità a carico della farmacia per il ritardo nello smaltimento di medicinali contenenti le sostanze stupefacenti - comprese nella tabella II sezioni A,B,C, soggetti a registrazione – in quanto tale operazione è sempre subordinata all'intervento della ASL presso la farmacia per la constatazione dei prodotti da avviare alla distruzione e per la redazione del relativo verbale secondo quanto prescritto dalla circolare ministeriale del 24/05/2011, n. 22707.

3 – **SCADENZE DICEMBRE 2013**

12/12 – Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati a imprese da soci o familiari dell'imprenditore.

16/12 - Versamento mediante mod. F24 online di: Iva relativa al mese di novembre 2013 per i contribuenti mensili; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di novembre; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di novembre.

16/12 - Versamento dell'acconto (pari al 90%) dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2013.

16/12 - Versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) per fabbricati, terreni e aree fabbricabili posseduti nel 2013.

16/12 - Versamento del saldo 2012 di irpef e irap dovuto in base alla dichiarazione dei redditi 2012-Unico 2013 delle persone fisiche decedute dopo il 16 febbraio 2013 (la dichiarazione dei redditi, ricordiamolo, deve essere presentata entro il 31/12/2013).

27/12 - Versamento dell'acconto Iva relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili, ed al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali.